

Contratto di appalto

Art. 3, comma 6, 163 del 2006

Gli «appalti pubblici» sono i contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una stazione appaltante o un ente aggiudicatore e uno o più operatori economici, aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi come definiti dal presente codice.

Art. 3, comma 7, 163 del 2006 Appalti pubblici di lavori

Gli «appalti pubblici di lavori» sono appalti pubblici aventi per oggetto l'esecuzione o, congiuntamente, la progettazione esecutiva e l'esecuzione, ovvero, previa acquisizione in sede di offerta del progetto definitivo, la progettazione esecutiva e l'esecuzione, relativamente a lavori o opere rientranti nell'allegato I, oppure, limitatamente alle ipotesi di cui alla parte II, titolo III, capo IV, l'esecuzione, con qualsiasi mezzo, di un'opera rispondente alle esigenze specificate dalla stazione appaltante o dall'ente aggiudicatore, sulla base del progetto preliminare o definitivo posto a base di gara.

Art. 3, comma 8, 163 del 2006 Appalti pubblici di lavori

I «lavori» comprendono le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, manutenzione, di opere. Per «opera» si intende il risultato di un insieme di lavori, che di per sé espliciti una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile, sia quelle di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica.

Art. 3, comma 9, 163 del 2006
Appalti di forniture

Gli «appalti pubblici di forniture» sono appalti pubblici diversi da quelli di lavori o di servizi, aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti.

Art. 3, comma 10, 163 del 2006
Appalti di servizi

Gli «appalti pubblici di servizi» sono appalti pubblici diversi dagli appalti pubblici di lavori o di forniture, aventi per oggetto la prestazione dei servizi di cui all'allegato II.

Art. 3, comma 11, 163 del 2006 Concessioni di lavori pubblici

Le «concessioni di lavori pubblici» sono contratti a titolo oneroso, conclusi in forma scritta, aventi ad oggetto, in conformità al presente codice, l'esecuzione, ovvero la progettazione esecutiva e l'esecuzione, ovvero la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori pubblici o di pubblica utilità, e di lavori ad essi strutturalmente e direttamente collegati, nonché la loro gestione funzionale ed economica, che presentano le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di lavori, ad eccezione del fatto che il corrispettivo dei lavori consiste unicamente nel diritto di gestire l'opera o in tale diritto accompagnato da un prezzo, in conformità al presente codice. La gestione funzionale ed economica può anche riguardare, eventualmente in via anticipata, opere o parti di opere direttamente connesse a quelle oggetto della concessione e da ricomprendere nella stessa.

Art. 3, comma 12, 163 del 2006 Concessione di servizi

La «concessione di servizi» è un contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura di servizi consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi o in tale diritto accompagnato da un prezzo, in conformità all'articolo 30.

**Art. 3, comma 22, 163 del 2006
operatore economico**

Il termine «operatore economico»
comprende l'imprenditore, il fornitore e il
prestatore di servizi o un raggruppamento
o consorzio di essi.

**Art. 3, comma 25, 163 del 2006
amministrazioni aggiudicatrici**

Le «amministrazioni aggiudicatrici» sono: le
amministrazioni dello Stato; ***gli enti
pubblici territoriali***, gli altri enti pubblici
non economici; gli organismi di diritto
pubblico; le associazioni, unioni, consorzi,
comunque denominati, costituiti da detti
soggetti.

Art. 3, comma 37, 163 del 2006

Le «procedure aperte» sono le procedure in cui ogni operatore economico interessato può presentare un'offerta.

Art. 3, comma 38, 163 del 2006

Le «procedure ristrette» sono le procedure alle quali ogni operatore economico può chiedere di partecipare e in cui possono presentare un'offerta soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti, con le modalità stabilite dal presente codice.

Art. 3, comma 40, 163 del 2006

Le «procedure negoziate» sono le procedure in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici ***da loro scelti*** e negoziano con uno o più di essi le condizioni dell'appalto. Il cottimo fiduciario costituisce procedura negoziata.

Art. 3, comma 49, 163 del 2006

Il «Vocabolario comune per gli appalti», in appresso CPV («Common Procurement Vocabulary»), designa la nomenclatura di riferimento per gli appalti pubblici adottata dal regolamento (CE) n. 2195/2002, assicurando nel contempo la corrispondenza con le altre nomenclature esistenti.

Art. 11
Fasi delle procedure di affidamento

Art. 11, comma 2, 163 del 2006
Determinazione a contrarre

Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

Al termine della procedura è dichiarata
l'aggiudicazione provvisoria a favore
del miglior offerente.

La stazione appaltante, previa verifica
dell'aggiudicazione provvisoria ai sensi
dell'articolo 12, comma 1, provvede
all'aggiudicazione definitiva.

Vincolo giuridico dell'offerta

L'offerta è vincolante per il periodo indicato
nel bando o nell'invito e, in caso di
mancata indicazione, per centottanta
giorni dalla scadenza del termine per la
sua presentazione.

L'aggiudicazione definitiva non equivale ad
accettazione dell'offerta.

Bando/lettera di invito = invito ad offrire

Offerta dell'OE equivale a "proposta"

Accettazione dell'offerta = la stipula del contratto

Art. 1326 c.c.

Il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la **proposta** ha conoscenza **dell'accettazione** dell'altra parte.

Qualora il proponente richieda per l'accettazione una forma determinata, l'accettazione non ha effetto se è data in forma diversa.

In assenza di contratto non esiste vincolo giuridico.

Nel corso degli anni il ricorso all'azione dell'arricchimento senza causa nei riguardi della pubblica amministrazione (specie verso gli enti locali) è stato particolarmente copioso con la conseguenza che il legislatore è stato indotto ad intervenire incisivamente adottando delle norme^[1] specifiche a salvaguardia delle risorse finanziarie dell'ente.

- ^[1] Un primo intervento legislativo si è avuto nell'art. 23 d.l. 2 marzo 1989, n. 66 (Disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale) convertito con legge 24 aprile 1989, n. 144, trasfuso successivamente nell'art. 35 d.lgs. 25 febbraio 1995, n. 77 (Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali).
- La disciplina trova ora collocazione nell'art. 191, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

Art. 191, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267

gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria. Sulla base di tale normativa, nel caso in cui vi sia stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione delle regole stabilite dalla medesima disposizione, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione, tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura

Il sinallagma in sostanza viene tecnicamente scisso dando vita a due distinti rapporti giacchè da un lato sorge l'obbligazione del debitore di porre in essere la prestazione nei riguardi della pubblica amministrazione, mentre dall'altro sorge l'obbligo del pagamento dell'obbligazione in capo a chi ha ordinato la prestazione con impossibilità assoluta di poter esperire l'azione di arricchimento senza causa

Cassazione Civile Sentenza n. 10640 del 9 maggio 2007

queste disposizioni, rivolte ad assicurare irrinunciabili esigenze di risanamento finanziario, fissano condizioni inderogabili affinché il contratto, anche d'opera professionale, possa essere costitutivo di obbligazioni dell'ente territoriale, ed operano sul versante dell'individuazione del soggetto tenuto all'adempimento, escludendo che lo stesso sia il Comune, in carenza di deliberazione ed iscrizione contabile. E siccome l'azione di arricchimento, per il suo carattere sussidiario non compete a chi possa recuperare la subita diminuzione patrimoniale con altra azione contro lo stesso arricchito o contro un terzo, essa deve essere negata per il caso di prestazione effettuata in favore di un Comune con violazione delle disposizioni contabili dato che, come si è detto, il corrispettivo della prestazione medesima è reclamabile nei confronti dell'amministratore o del funzionario responsabili dell'acquisizione del bene o del servizio nonostante il difetto di deliberazione e contabilizzazione dell'impegno di spesa, ...tali soggetti subentrando, ope legis, nella posizione debitoria

Art. 11, comma 8, 163 del 2006
Controllo requisiti

*L'aggiudicazione definitiva diventa efficace
dopo la verifica del possesso dei prescritti
requisiti*

Art. 11, comma 8, 163 del 2006
Stipula del Contratto

Divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione ha luogo entro il termine di sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire.

Art. 11, comma 10, 163 del 2006
Termine Dilatorio

Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell'articolo 79.

Si applica ad ogni procedura: aperta, ristretta o negoziata.

Art. 11, comma 12, 163 del 2006

L'esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la stazione appaltante o l'ente aggiudicatore ne chieda l'esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste dal regolamento.

Esecuzione in pendenza della stipula

L'esecuzione del contratto in pendenza della stipula, ora prevista per ogni appalto, presuppone l'esistenza dell'aggiudicazione definitiva.

Per i Lavori Pubblici

- **Art. 153. Giorno e termine per la consegna** (*art. 129, d.P.R. n. 554/1999*)
- 1. Il responsabile del procedimento autorizza il direttore dei lavori alla consegna dei lavori dopo che il contratto è divenuto efficace. Il responsabile del procedimento autorizza, altresì, ai sensi dell'articolo 11, comma 9, del codice, il direttore dei lavori alla consegna dei lavori subito dopo che l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace.

Per i Servizi e Forniture

Art. 302, comma 2, dpr 207/2010:

Il responsabile del procedimento può autorizzare, ai sensi dell'articolo 11, comma 9, del codice, l'esecuzione anticipata della prestazione dopo che l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace:

- a) quando il contratto ha ad oggetto beni o servizi che, per la loro natura o per il luogo in cui deve essere eseguito il contratto, debbono essere immediatamente consegnati o svolti;
- b) b) in casi di comprovata urgenza.

Controlli generali ex art. 38 D.Lgs 163 del 2006

- Aggiudicazione provvisoria
- Aggiudicazione definitiva
- Stipula

Questioni stipula in presenza di ricorso al TAR

10-ter. Se è proposto ricorso avverso l'aggiudicazione definitiva con contestuale domanda cautelare, il contratto non può essere stipulato, dal momento della notificazione dell'istanza cautelare alla stazione appaltante e per i successivi venti giorni, a condizione che entro tale termine intervenga almeno il provvedimento cautelare di primo grado o la pubblicazione del dispositivo della sentenza di primo grado in caso di decisione del merito all'udienza cautelare ovvero fino alla pronuncia di detti provvedimenti se successiva. L'effetto sospensivo sulla stipula del contratto cessa quando, in sede di esame della domanda cautelare, il giudice si dichiara incompetente ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del codice del processo amministrativo, o fissa con ordinanza la data di discussione del merito senza concedere misure cautelari o rinvia al giudizio di merito l'esame della domanda cautelare, con il consenso delle parti, da intendersi quale implicita rinuncia all'immediato esame della domanda cautelare.

D.Lgs 104 del 2010

Art. 120, comma 1:

Gli atti delle procedure di affidamento, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi e concorsi di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse, relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, nonché i connessi provvedimenti dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, sono impugnabili **unicamente** mediante ricorso al tribunale amministrativo regionale competente.

D.Lgs 104 del 2010

Art. 120, comma 5:

Per l'impugnazione degli atti di cui al presente articolo il ricorso, principale o incidentale e i motivi aggiunti, anche avverso atti diversi da quelli già impugnati, devono essere proposti nel termine di trenta giorni, decorrente, per il ricorso principale e per i motivi aggiunti, dalla **ricezione** della comunicazione di cui all'articolo 79 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o, per i bandi e gli avvisi con cui si indice una gara, autonomamente lesivi, dalla pubblicazione di cui all'articolo 66, comma 8, dello stesso decreto; ovvero, in ogni altro caso, dalla conoscenza dell'atto.

Termini

Termine per impugnare = 30 giorni che decorrono dalla ricezione della aggiudicazione definitiva ovvero 30 giorni dall'atto lesivo (esclusione)

Termine per stipulare = 35 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva

Attenzione!

Se è proposto ricorso avverso l'aggiudicazione definitiva con contestuale domanda cautelare:

il contratto **non** può essere stipulato,

dal momento della notificazione dell'istanza cautelare alla stazione appaltante e per i successivi venti giorni,

a condizione che entro tale termine intervenga almeno il provvedimento cautelare di primo grado o la pubblicazione del dispositivo della sentenza di primo grado in caso di decisione del merito all'udienza cautelare ovvero fino alla pronuncia di detti provvedimenti se successiva.

L'effetto sospensivo sulla stipula del contratto cessa quando, in sede di esame della domanda cautelare, il giudice si dichiara incompetente ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del codice del processo amministrativo, o fissa con ordinanza la data di discussione del merito senza concedere misure cautelari o rinvia al giudizio di merito l'esame della domanda cautelare, con il consenso delle parti, da intendersi quale implicita rinuncia all'immediato esame della domanda cautelare.

Contenuti della aggiudicazione definitiva (Direttiva 66/2007)

Art. 79, comma 5, D.lgs 163/2006:

In ogni caso l'amministrazione comunica di ufficio:

- a) **l'aggiudicazione definitiva**, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni, all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o offerta siano state escluse se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione, o sono in termini per presentare dette impugnazioni, nonché a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera di invito, se dette impugnazioni non siano state ancora respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva;

Contenuti della aggiudicazione definitiva

Art. 79, comma 5 bis , D.lgs 163/2006:

Le comunicazioni di cui al comma 5 sono fatte per iscritto, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante notificazione o mediante posta elettronica certificata ovvero mediante fax, se l'utilizzo di quest'ultimo mezzo è espressamente autorizzato dal concorrente, al domicilio eletto o all'indirizzo di posta elettronica o al numero di fax indicato dal destinatario in sede di candidatura o di offerta. Nel caso di invio a mezzo posta o notificazione, dell'avvenuta spedizione è data contestualmente notizia al destinatario mediante fax o posta elettronica, anche non certificata, al numero di fax ovvero all'indirizzo di posta elettronica indicati in sede di candidatura o di offerta. La comunicazione è accompagnata dal provvedimento e dalla relativa motivazione contenente almeno gli elementi di cui al comma 2, lettera c), e fatta salva l'applicazione del comma 4; l'onere può essere assolto nei casi di cui al comma 5, lettere a), b), e b-bis), mediante l'invio dei verbali di gara, e, nel caso di cui al comma 5, lettera b-ter), mediante richiamo alla motivazione relativa al provvedimento di aggiudicazione definitiva, se già inviata. La comunicazione dell'aggiudicazione definitiva e quella della stipulazione, e la notizia della spedizione sono, rispettivamente, spedita e comunicata nello stesso giorno a tutti i destinatari, salva l'oggettiva impossibilità di rispettare tale contestualità a causa dell'elevato numero di destinatari, della difficoltà di reperimento degli indirizzi, dell'impossibilità di recapito della posta elettronica o del fax a taluno dei destinatari, o altro impedimento oggettivo e comprovato.

Contenuti della aggiudicazione definitiva

La comunicazione è accompagnata **dal** **provvedimento** e dalla relativa motivazione contenente almeno gli elementi di cui al comma 2, lettera c),

OSSIA:

- le caratteristiche
- i vantaggi dell'offerta selezionata
- il nome dell'offerente cui è stato aggiudicato il contratto

L'onere può essere assolto nei casi di cui al comma 5, lettere a), b), e b-bis), mediante l'invio dei verbali di gara, e, nel caso di cui al comma 5, lettera b-ter), mediante richiamo alla motivazione relativa al provvedimento di aggiudicazione definitiva, se già inviata

Attenzione!
NB!

In ogni caso, a prescindere dalle lacune, mancanze od altro, per giurisprudenza **GRANITICA**, i termini per impugnare decorrono dalla data di ricezione dell'aggiudicazione definitiva: ogni altra questione diventa questione di merito!

Diritto di Accesso

Art. 79, comma 5 quater, D.lgs 163/2006:

Le comunicazioni di cui al comma 5 indicano se ci sono atti per i quali l'accesso è vietato o differito, e indicano l'ufficio presso cui l'accesso può essere esercitato, e i relativi orari, garantendo che l'accesso sia consentito durante tutto l'orario in cui l'ufficio è aperto al pubblico o il relativo personale presta servizio.

**DIRITTO DI ACCESSO E SEGRETO
ISTRUTTORIO**

Segreto Istruttorio sulle procedura di affidamento

Art. 13, D.Lgs 163/2006:

2. Fatta salva la disciplina prevista dal presente codice per gli appalti segreti o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, **il diritto di accesso è differito:**

- a) nelle procedure aperte, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
- b) nelle procedure ristrette e negoziate, e in ogni ipotesi di gara informale, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno segnalato il loro interesse, e in relazione all'elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerte e all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime; ai soggetti la cui richiesta di invito sia stata respinta, è consentito l'accesso all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno segnalato il loro interesse, dopo la comunicazione ufficiale, da parte delle stazioni appaltanti, dei nominativi dei candidati da invitare
- c) in relazione alle offerte, fino all'approvazione dell'aggiudicazione;
- d) in relazione al procedimento di verifica della anomalia dell'offerta, fino all'aggiudicazione definitiva.

3. Gli atti di cui al comma 2, fino ai termini ivi previsti, non possono essere comunicati a terzi o resi in qualsiasi altro modo noti.

Segreto Istruttorio sulle procedura di affidamento

Art. 13, D.Lgs 163/2006:

Nelle procedure negoziate o ristrette:

Fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte dovrà essere mantenuto il totale segreto in relazione:

- all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito
- che hanno segnalato il loro interesse ad essere invitati
- all'elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerte
- all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte.

Nelle procedure aperte inoltre fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte dovrà essere mantenuto il totale segreto in relazione:

- all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte.

- 5. sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione:
 - a) alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali;
 - b) a eventuali ulteriori aspetti riservati delle offerte, da individuarsi in sede di regolamento;
 - c) ai pareri legali acquisiti dai soggetti tenuti all'applicazione del presente codice, per la soluzione di liti, potenziali o in atto, relative ai contratti pubblici;
 - d) alle relazioni riservate del direttore dei lavori e dell'organo di collaudo sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto.

Titolari del diritto di accesso:

Procedure aperte e ristrette: il diritto di accesso è consentito agli operatori economici che hanno partecipato alla procedura di affidamento ovvero a coloro che non hanno partecipato ma che hanno impugnato il bando di gara.

Procedure negoziate: il diritto di accesso è consentito agli operatori economici che sono stati invitati alla procedura di affidamento ovvero a coloro che non sono stati inviati alla procedura.

Motivazione del diritto di accesso: L'operatore economico deve adeguatamente motivare l'istanza di accesso evidenziando le ragioni sulla cui base l'istanza viene presentata e che devono attenersi esclusivamente al diritto di difesa costituzionalmente garantito in quanto il diritto di accesso è strumentale al diritto di difesa.

Oggetto del diritto di accesso: ogni operatore economico titolare del diritto di accesso può ottenere visione e copia degli atti di gara generati dalla stazione appaltante che sono strumentali al suo diritto di difesa.

Accesso all'offerta tecnica dell'aggiudicatario:

L'operatore economico titolare di un interesse diretto all'impugnazione che mira ad ottenere l'aggiudicazione ha titolo per accedere all'offerta dell'aggiudicatario nei limiti in cui richieda l'accesso espressamente per tutelare la sua situazione giuridica; in questo caso il suo diritto ad accedere all'offerta prevale sulla riservatezza eventualmente eccettata dall'aggiudicatario in quanto l'accesso all'offerta è strumentale al diritto di difesa.

L'operatore economico titolare di un mero interesse strumentale al ricorso non ha titolo per accedere all'offerta presentata dall'aggiudicatario

6. In relazione all'ipotesi di cui al comma 5, lettere a) e b), è comunque consentito l'accesso al **concorrente** che lo chieda in vista della **difesa in giudizio** dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell'ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso.

Il diritto di accesso è qualificato poiché è legato allo status di partecipate!

Consiglio di Stato sezione VI 2814 del 2010 estensore Garofoli:

lo stesso art. 13, D. Lgs. n. 163/2006, dopo aver previsto i casi in cui il diritto di accesso è escluso, dispone al comma 6 che "in relazione all'ipotesi di cui al comma 5, lettere a) e b), è comunque consentito l'accesso al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell'ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso". Si tratta di previsione che riafferma quella tendenziale prevalenza del c.d. accesso difensivo, in generale disposta dall'art. 24, co. 7, l. n. 241/1990

Consiglio di Stato sez. VI 3418 del 2006 estensore Chieppa

Pertanto, deve essere riconosciuto il diritto del ricorrente di prendere visione dell'intera offerta presentata dalla società aggiudicataria, spettando però all'amministrazione l'adozione di adeguate misure di tutela della riservatezza (cancellature, omissis) in relazione alle eventuali parti dell'offerta, idonee a rivelare i segreti industriali e che non siano state in alcun modo prese in considerazione in sede di gara.

Tale soluzione consente di contenere la descritta prevalenza del diritto di accesso sul diritto alla riservatezza industriale nei limiti strettamente necessari alla cura o difesa degli interessi giuridici, precludendo anche la visione di quelle parti di documento, non utilizzate – per stessa ammissione dell'amministrazione procedente – ai fini della positiva valutazione dell'offerta dall'aggiudicataria.

Art. 14 Contratti misti

Prima criterio meramente economico

Ora criterio dell'accessorietà

**Art. 14, comma 2, d.lgs 163 del
2006**

I contratti misti sono considerati appalti pubblici di lavori, o di servizi, o di forniture, o concessioni di lavori, secondo le disposizioni che seguono:

- a) un contratto pubblico avente per oggetto la fornitura di prodotti e, a titolo accessorio, lavori di posa in opera e di installazione è considerato un «appalto pubblico di forniture»;
- b) un contratto pubblico avente per oggetto prodotti e servizi di cui all'allegato II è considerato un «appalto pubblico di servizi» quando il valore dei servizi supera quello dei prodotti oggetto dell'appalto;
- c) un contratto pubblico avente per oggetto dei servizi di cui all'allegato II e che preveda attività ai sensi dell'allegato I solo a titolo accessorio rispetto all'oggetto principale del contratto è considerato un «appalto pubblico di servizi»;

Art. 14, comma 3, d.lgs 163 del 2006

Ai fini dell'applicazione del comma 2, l'oggetto principale del contratto è costituito dai lavori se l'importo dei lavori assume rilievo superiore al cinquanta per cento, salvo che, secondo le caratteristiche specifiche dell'appalto, i lavori abbiano carattere meramente **accessorio** rispetto ai servizi o alle forniture, che costituiscano l'oggetto principale del contratto.

Art. 14, comma 4, d.lgs 163 del 2006

L'affidamento di un contratto misto secondo il presente articolo non deve avere come conseguenza di limitare o escludere l'applicazione delle pertinenti norme comunitarie relative all'aggiudicazione di lavori, servizi o forniture, anche se non costituiscono l'oggetto principale del contratto, ovvero di limitare o distorcere la concorrenza.